

Riforma dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

Alcuni riferimenti applicativi a confronto fra i Decreti 2/4/2001 e 19/2/2009

Angelo Mastrillo (*Bologna*), Andrea Lenzi (*Roma La Sapienza*) e Luigi Frati (*Roma La Sapienza*)*

Sulla G.U. del 25 maggio 2009, n. 119, è stato pubblicato il Decreto interministeriale Università-Salute del 19 febbraio 2009¹ che riforma gli Ordinamenti del precedente Decreto del 2 aprile 2001².

Si è così concluso l'iter avviato con il DM MIUR 22 ottobre 2004³, n. 270, di cui ci siamo occupati su questa Rivista nel 2006⁴ e nel 2007⁵ commentando la parte tabellare sulla ripartizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) in corrispondenza degli ambiti disciplinari e dei rispettivi Settori Scientifico Disciplinari (SSD).

Mancava allora la parte normativa, che è stata definita con l'attuale DM con l'integrazione delle norme generali introdotte dai DM MIUR del 27 gennaio 2005⁶, n. 15; del 26 luglio 2007⁷, n. 386 e del 31 ottobre 2007⁸, n. 544.

Ambito disciplinare specifico della professione

Rispetto all'assetto generale di tutte le varie classi di laurea, nel caso delle Professioni Sanitarie, gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative "di base" e quelle "caratterizzanti" con la ripartizione nei vari ambiti disciplinari furono definite nel 2004-05 dall'apposito tavolo tecnico nelle rispettive tabelle delle quattro classi. A differenza delle altre classi di laurea, per le Professioni sanitarie fu assegnato il numero di CFU per ognuno degli ambiti disciplinari, da un minimo di 2 al massimo di 30, con l'elencazione dei SSD da cui prelevare i relativi insegnamenti.

In totale furono determinati 126 CFU "tabellati" e altri 24 fra le "altre" attività formative, fino ad arrivare a 150 CFU, a cui andava aggiunto per completare i 180 CFU i rimanenti 30 CFU dell'autonomia didattica di Ateneo.

Il Decreto del 19/2/2009 reca qualche modifica rispetto alle "tabelle" presentate dal Tavolo tecnico, mentre sono maggiori le modifiche inserite nei dieci articoli normativi, che erano nove nel precedente DM del 2 aprile 2001.

Nei vari passaggi consultivi del CUN, dal 2005 al 2007, le "tabelle" del tavolo tecnico sono state parzialmente modificate (Tab. 1) in relazione all'ambito disciplinare specifico professionalizzante della seconda classe della Riabilitazione, della terza classe Tecnica e della quarta classe della Prevenzione, con la clausola di assegnare almeno 15 dei 30 CFU al corrispondente SSD dello specifico profilo professionale MED/46, MED/48, MED/49 e MED/50, lasciando invariati i 30 CFU della prima classe Infermieristica e Ostetrica nei rispettivi SSD MED/45 e MED/47.

Novità della parte normativa

Sono invece più numerose e determinanti le modifiche dell'articolato del Decreto, che è stato definito sia in relazione al precedente DM MIUR che ai pareri consultivi con relative modifiche proposte dal Consiglio Superiore di Sanità il 5 giugno 2008, dal Senato e dalla Camera dei Deputati il 14 e 15 ottobre 2008.

Omettendo di trattare anche gli aspetti dei "requisiti minimi" del corpo docente, per il numero degli "studenti iscrivibili" è utile ricordare che per le Professioni sanitarie il DM 544/2007⁸ ha stabilito il minimo di 10 e il massimo di 75 studenti, come indicato dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) nel DOC n. 7/2007⁹.

Di seguito si citano e si commentano i punti salienti dei vari articoli.

- Art. 2, comma 1. Tolta l'istituzione interfaccoltà per i Corsi di Laurea in Educazione Professionale e in Tecniche della Prevenzione
- Art. 2, comma 2. Aggiunto che almeno il 50% degli insegnamenti deve essere affidato a professori e ricercatori universitari, con esclusione dei 60 CFU del tirocinio.
- Art. 4, comma 3. La scelta degli elettivi può essere fatta anche fra le discipline del corso stesso. Lo scopo è di favorire la coerenza al corso.
- Art. 4, comma 4. Il monte-ore di studio personale dello studente è di almeno il 50% del CFU, con la conseguente assegnazione di un massimo di 12 ore per le lezioni dei docenti. Mentre è escluso il tirocinio che deve essere svolto al 100%
- Art. 4, comma 5. Il Coordinatore del Corso deve essere in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale, con l'aggiunta di almeno 5 anni di attività nell'ambito della formazione.
- Art. 4, comma 6. Esplicito richiamo a definire gli Ordinamenti in termini di risultato di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori di Dublino¹⁰ adottato in sede europea e individuazione degli sbocchi professionali.
- Art. 4, comma 8. Favorisce il trasferimento degli studenti fra i corsi di laurea della stessa classe con il riconoscimento di almeno metà dei CFU relativi al medesimo SSD.
- Art. 5, comma 2. Ogni insegnamento deve corrispondere a un numero intero di crediti. Il numero degli esami non può essere superiore a 20.
- Art. 6, comma 3. Possibilità di concludere gli studi prima dei previsti tre anni, "fatto salvo l'obbligo di avere completato l'attività di tirocinio e laboratorio". Ne deriva quindi la possibilità di favorire al massimo il conseguimento di una ulteriore laurea delle professioni sanitarie.

* Componenti del Tavolo Tecnico 2 del MIUR, anni 2004-05, (Area scienze della Salute), coordinato da Luigi Frati

MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI LAUREE TRIENNALI SU 180 CFU						
DM 509/99 e DM 2 aprile 2001			DM 270/2004 e 19 febbraio 2009			
Elab. A.Mastrillo	CFU		Esempio con autonomia	CFU		Differ.
	Vincolati	15%		Vincolati	autonomia	
a) Base	18	15%	20	A) Base	22	+5
Propedeutiche	8		9	Propedeutiche	8	+1
Biomediche	10		11	Biomediche e Genetica	11	+3
				Primo soccorso	3	+1
b) Caratterizzanti	53	45%	112	B) Caratterizzanti	104	+25
Professione	24		24	Profilo professionale	30	+3
Tirocinio	20		78	e) Tirocinio	60	+15
Medico chirurgiche	2		2	Medico chirurgiche	2	0
Prevenzione e servizi sanitari	2		3	Prevenzione e servizi sanitari	2	+2
Primo soccorso	5		5			
c) Affini o Integrative	18	15%	19	Interdisciplinari cliniche	4	+2
Interdisciplinari cliniche	12		12	Umane e psicopedagogiche	2	0
Umane e psicopedagogiche	2		3	Management sanitario	2	+1
Management sanitario	2		2	Interdisciplinari	2	+2
Interdisciplinari	2		2			
Ulteriori Art. 10 comma 1 c-f	29	25%	29	Ulteriori, Art.10, comma 5	24	0
d) A scelta studente	9		9	a) A scelta studente	6	0
e) Prova finale e lingua	11		11	c) Prova finale e lingua	9	0
f) Altre (Informatica, radioprot. ecc)	9		9	d) Altre (Informatica, radioprot. ecc)	6	0
				d) Laboratori professionali	3	0
Vincolati	118	66%	180	Vincolati	150	83%
Autonomia	62	34%		Autonomia	30	17%

In carattere corsivo calcoli derivati

Tab. 1 - Modifica degli ordinamenti didattici delle Lauree triennali.

- Art. 7, comma 2. b. Chiarito che l'esame finale avviene con prova pratica e tesi, che prima era invece definita "redazione di un elaborato".
- Art. 7, comma 3. Tolta la emanazione annuale del Decreto per fissare i periodi di esami finali, che sono già stabiliti per marzo-aprile e ottobre-novembre.
- Art. 7, comma 4. Introdotto l'obbligo per le Università di comunicare le date di esame ai Ministeri entro 30 giorni dagli esami. Chiarita la funzione degli esperti che "sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali" e, infine, che in caso di mancata nomina degli esperti da parte dei Ministri "il Rettore può esercitare" il potere sostitutivo, mentre prima si prevedeva "il Rettore esercita" il potere sostitutivo.
- Art. 8, comma 3. Obbligo per le Università a rilasciare anche un certificato finale in lingua inglese con la denominazione del titolo e con l'indicazione del curriculum formativo, secondo modelli adottati dai paesi europei.
- Art. 10. Conferma dell'Osservatorio nazionale permanente (ONP) presso il MIUR, già istituito con DM 24/7/199611 nei corsi di Diploma Universitario (DU).

Ripartizione degli insegnamenti nei Corsi integrati

Dalle prime elaborazioni su alcuni Regolamenti didattici¹² emerge che è possibile ridurre i precedenti 25-30 Corsi Integrati (CI) e relativi esami a 20, comprendendo anche i tre esami finali annuali del tirocinio.

Si conferma che per le "altre" attività formative, quali Inglese, Informatica e Laboratori, è possibile non prevedere esami con voto, ma solo idoneità (DM 386/077, allegato 1, art. 4.2).

Nel caso di CI con alto numero di SSD e CFU, sarebbe possibile la suddivisione in moduli, come previsto dall'art 5, comma 2, che richiama l'art. 12, comma 2, lettera b del DM 2 aprile 2001 e del DM 270/2004. Le prove parziali sui due moduli del CI darebbero comunque luogo ad un unico esame.

Nel Decreto non sono specificamente indicati i parametri minimi e massimi di CFU per CI. Tuttavia sono desumibili dal totale dei 180 CFU: escludendo i 60 CFU del tirocinio e i 24 delle altre attività, per un totale di 84, resterebbero al massimo 96 CFU da ripartire nei 17 CI con un media di 5,6 CFU.

Tuttavia, se tutti i 30 CFU dell'Autonomia venissero assegnati al tirocinio, sarebbero 66 i CFU da suddividere su 17 CI, con una media di 3,9.

Considerando l'alta specialità di alcuni CI che richiedono pochi CFU e al contrario altri CI con alto numero di CFU sugli SSD di base (ad es. Anatomia e Fi siologia) o su quelli clinici e professionalizzanti, emergerebbe un range di 3-10 CFU per CI.

Laboratori professionali e tirocinio

Una particolare importanza viene riconosciuta ai 3 CFU dei Laboratori professionali dello specifico SSD del profilo, che sono una novità e che hanno lo scopo di riservare agli studenti una fase propedeutica

Ipotesi basate sul nuovo Ordinamento DM 19 febbraio 2009

Anno	Teoria		Tirocinio		Altre		Totale Ore
	Ore	CFU	Ore	CFU	Ore	CFU	
I	1.000	40	400	16	100	4	1.500
II	625	25	675	27	200	8	1.500
III	375	15	825	33	300	12	1.500
Tot.	2.000	80	1.900	76	600	24	4.500

Applicazione secondo il DM 2 aprile 2001

Anno	Teoria		Tirocinio		Altre		Totale Ore
	Ore	CFU	Ore	CFU	Ore	CFU	
I	825	33	500	20	150	6	1.500
II	600	24	700	28	200	8	1.500
III	375	15	775	31	375	15	1.500
Tot.	1.800	72	1.975	79	725	29	4.500

Applicazione secondo il DM 24 luglio 1996

Anno	Teoria		Tirocinio		Altre		Totale Ore
	Ore	CFU	Ore	CFU	Ore	CFU	
I	650	26	600	24	100	4	1.400
II	575	23	800	32	200	8	1.550
III	375	15	1000	40	300	12	1.650
Tot.	1.600	64	2.400	96	600	24	4.600

Tab. 2 - Esempi di ripartizione dei CFU e delle ore.




Fig. 1 - Evoluzione della ripartizione delle ore tra teoria e tirocinio.

ca al tirocinio con esercitazioni di laboratorio, prima di effettuare le varie procedure e tecniche direttamente sui pazienti.

Qualche perplessità è emersa sulla utilità di mantenere l'attività di tirocinio al primo anno e in particolare al primo semestre. Ma in generale si è verificata l'opportunità di confermarlo con un numero di CFU, 10-15, inferiore ai 20-35 del secondo e terzo anno. A confermare tale assetto organizzativo sarebbe anche l'esperienza maturata nei precedenti Corsi di DU del DM 24 luglio 1996¹¹ in cui i CFU ricalcolati corrispondevano al totale di circa 96 (pari a 2.400 ore), di cui 24 CFU (600 ore) al primo anno, 32 (800 ore) al secondo e 42 (1.000 ore) al terzo anno. (Tab. 2 e Fig. 1)

Med. Chir. 46, 1970-1972, 2009

Anche se nel passaggio dal Diploma alla Laurea non venne esplicitato, in generale sono stati mantenuti circa 60-90 CFU con ripartizione di 10-20 al primo anno, 20-30 al secondo anno e 30-40 al terzo anno.

Conclusioni

La nuova normativa conferma diversi aspetti organizzativi e strutturali dei Corsi di studio avviati dal 1996 con i DU e prima ancora con le Scuole Dirette a Fini Speciali negli anni '70.

L'assegnazione di CFU per i vari ambiti disciplinari favorisce la definizione di Ordinamenti e Regolamenti didattici "uniformi" a livello nazionale, al fine di garantire alle rispettive professioni sanitarie livelli di preparazione adeguati alle esigenze assistenziali, riabilitative, tecniche e preventive del Servizio Sanitario Nazionale.

Viene in ogni caso garantita la possibilità di riservare una buona parte della formazione a peculiarità specifiche di ogni Ateneo e di ogni profilo professionale.

Riferimenti normativi e bibliografici

- Decreto Ministeriale Università-Salute 19 febbraio 2009 (G. U. 25 maggio 2009, n. 119). Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- Decreto Ministeriale Università-Sanità 2 aprile 2001 (G. U. 5 giugno 2001, n. 128. S. O. n. 136). Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie
- Decreto Ministero Università 22 ottobre 2004, n. 270 (G.U. 12 novembre 2004, n. 266). Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- Mastrillo A., Lenzi A., Frati L. Verso la riforma dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, in Med. Chir. 33: 1319-1324, 2006
- Lenzi A. In arrivo il DM su lauree e lauree magistrali previste dal DM 270/04, in Med. Chir. 36: 1464, 2007
- Decreto Ministero Università 27 gennaio 2005, n. 15 Banca dati dell'offerta e verifica possesso requisiti minimi
- Decreto Ministero Università 26 luglio 2007, n. 386 Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Decreto Ministero Università 31 ottobre 2007, n. 544. Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- D0C 7/2007 CONVSU Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Requisiti necessari per l'attivazione dei nuovi corsi di studio universitari
- Result Draft Dublin Descriptors 3 cycles www.jointquality.nl
- Decreto Ministeriale Università-Sanità 24 luglio 1996 (G. U. 14 ottobre 1996, n. 241, S.O. n. 168) Approvazione della Tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei Corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341
- Palese A. et al. Dalle competenze-esito al piano di studi del CL in Infermieristica, in Med. Chir. 42: 1798-1803, 2008.